

RISOLUZIONE N. 24/E

Roma, 4 marzo 2014

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite i modelli “F24 Enti pubblici” e “F24 Versamenti con elementi identificativi” delle somme dovute dalle Pubbliche Amministrazioni a titolo di restituzione degli importi dei crediti utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 gennaio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014

L’articolo 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha previsto che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, possono essere compensati, su specifica richiesta del creditore, per il pagamento delle somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, con le modalità di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 gennaio 2014 sono state definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 28-*quinquies* .

In particolare l’articolo 7 di tale decreto nel disciplinare il “*Versamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni delle somme corrispondenti ai crediti utilizzati in compensazione*” dispone, al comma 2, che “*Il versamento di cui al comma 1 è effettuato attraverso il sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti, oppure attraverso il modello F24 Enti pubblici” di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2013. (...)*”.

Per consentire il versamento, mediante il modello “F24 Enti pubblici”, delle suddette somme, si istituisce il seguente codice tributo:

- **“260E” denominato “Restituzione, da parte delle PP.AA., del credito utilizzato in compensazione - art. 7, c. 2, del decreto MEF 14.01.2014”**

In sede di compilazione del modello “F24 Enti pubblici”:

- il campo “*sezione*” è valorizzato con “Erario (F)”;
- il campo “*estremi identificativi*” è valorizzato con il numero della certificazione del credito utilizzato in compensazione, che viene restituito dalla P.A.;
- il campo “*riferimento B*” è valorizzato con l’anno di utilizzo del credito da parte del contribuente, che viene restituito dalla P.A.;
- il campo “*riferimento A*” non è valorizzato.

Inoltre, per consentire il versamento, con esclusione della compensazione, mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, si istituisce il seguente codice tributo:

- **“2600” denominato “Restituzione, da parte delle PP.AA., del credito utilizzato in compensazione - art. 7, c. 2, del decreto MEF 14.01.2014”.**

In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, nella sezione “*Erario ed altro*”:

- il campo “*tipo*” è valorizzato con la lettera “R”;
- il campo “*elementi identificativi*” è valorizzato con il numero della certificazione del credito utilizzato in compensazione, che viene restituito dalla P.A.;
- il campo “*anno di riferimento*” è valorizzato con l’anno di utilizzo del credito da parte del contribuente, che viene restituito dalla P.A..

IL DIRETTORE CENTRALE